



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE

Area 4 - Sociale

ServizioAREA 4

N. 11 del 30-01-2018

OGGETTO: Legge Regionale n. 20/97 "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche" - Annualità 2018. RICONOSCIMENTO NUOVA ISTANZA.

IL RESPONSABILE

Area 4 - Sociale

VISTA la L.R. n°23/05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n°4 del 1988 Riordino delle funzioni socio - assistenziali” che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona e che prevede, quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) che si realizza nell’ambito del distretto sanitario;

RICHIAMATA la L.R. n. 15 del 27/08/1992 concernente “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna”, successivamente modificata ed integrata dalla L.R. n°20 del 30/05/1997 recante “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche” e in particolare:

- l’art. 4, nel quale si stabilisce che l’Amministrazione Regionale è autorizzata ad erogare sussidi economici a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante, che si trovino in stato di bisogno economico, siano assistiti dai Servizi e la cui infermità sia prevista dall’Allegato A della stessa norma;

- l’art. 8, nel quale viene specificato il procedimento di concessione del sussidio;

- l’art. 12, che prevede la costituzione presso ciascun Comune, nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un fondo con destinazione vincolata per l’erogazione del sussidio economico;

VISTA la Legge Regionale n. 8/99 che dispone all’art. 4, comma 3, il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei sussidi di cui all’art. 8 della L.R. n. 20/97;

RILEVATO CHE:

- con nota Ras Prot. n. 3431 del 9/03/2012 viene chiarito che concorrono alla determinazione del reddito individuale tutte le spettanze a qualsiasi titolo ricevute ad esclusione dell’indennità di accompagnamento;
- non sono stati rivalutati con deliberazione della RAS i limiti di reddito e che pertanto si fa riferimento ai limiti previsti con deliberazione RAS n. 21/24 del 05.06.2013 secondo la seguente misura: reddito mensile individuale pari € 489,62; reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati € 42.513,74;

CONSIDERATO CHE la Legge Regionale n. 21 del 02/08/2013 all’art. 4 ha apportato un’integrazione al comma 3 dell’art. 7 della L.R. 20/97, equiparando i beneficiari dell’amministrazione di sostegno ai minori di età, agli interdetti o inabili per quanto concerne i requisiti di accesso al sussidio;

VISTA la domanda presentata da un utente prot. N° 300 del 12/01/2018, per la richiesta di riconoscimento del diritto ai benefici previsti ai sensi della LR n°20/1997;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva del reddito presentata dall’utente dalla quale si evince il possesso del requisito economico per beneficiare del sussidio per l’anno 2018;

ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, tramite l’istruttoria tecnica effettuata dall’ufficio Servizio Sociale Professionale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DATO ATTO CHE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 art. 26 comma 4 deve essere esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di provvedimenti di attribuzione contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi economici, qualora dalla pubblicazione dei dati sia possibile ricavare

informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

VISTI il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che è stato reso preventivamente il seguente parere:

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): il Responsabile dell'Area 4 Sociale, D. Simone Pietro Loi esprime parere favorevole sulla presente determinazione attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile dell'Area 4 Sociale
D. Simone Pietro Loi

DETERMINA

- **Di prendere atto** della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di riconoscere**, per quanto esposto, il diritto alle provvidenze di cui alla LR n° 20/1997 a n° 1 utente come agli atti del servizio sociale, i cui dati identificativi vengono qui opportunamente omessi in rispetto della normativa di cui al D.Lgs 196/2003 e conservati agli atti dell'ufficio servizio sociale professionale;
- **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Nuraminis per n° 15 giorni.

Il Responsabile del procedimento **Corda Annabel**

Il Responsabile del Procedimento
Corda Annabel

IL Responsabile Area 4
Dott. Simone Pietro Loi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.

Data 30-01-2018

*Il Responsabile del Servizio
Dott. Simone Pietro Loi*

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line nel sito comunale per quindici giorni dal 06-02-2018 al 21-02-2018.

IL Responsabile Area 4
Dott. Simone Pietro Loi